



Regolamento

e

Registro dei Volontari

Articolo 1 - Oggetto

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.

Articolo 2 - Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Articolo 3 - Prestazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Articolo 4 - Registro dei Volontari

3. E' istituito il Registro dei Volontari.

4. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

5. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.

6. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

7. Il Registro è tenuto dall'ufficio Affari Generali. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 5 - Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio Affari generali pubblica sul sito web una nota nella quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
2. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla Direzione dell'ente.
3. Viene così accertato il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, si dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Direzione, tramite l'ufficio Affari generali, comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 6 - Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:
 1. operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone nei confronti delle quali presterò la mia attività;
 2. agire nel rispetto e nei limiti delle indicazioni che mi saranno fornite dal personale di servizio della struttura/unità operativa ove presterò la mia attività nonché nel rispetto di ogni altra disposizione / indicazione vigente o che sarà adottata dall'Asp o organi sovra-ordinati ed attinente la mia prestazione pena la revoca / diniego o limitazione a svolgere le attività richieste.
 3. astenermi dall'accedere/trattare/diffondere le informazioni/dati di natura riservata degli utenti del servizio ove ho chiesto di essere assegnato e sui quali non abbia espressamente titolo al trattamento degli stessi.
 4. aver preso visione e conoscenza degli eventuali rischi presenti nel luogo di servizio attinenti le prestazioni che intendo svolgere e dei sistemi/disposizioni per non incorrere e non cagionare danni a me e a terzi.
 5. essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
 6. non avere condizioni sanitarie (invalidità, allergie, patologie) che possano impedire / limitare l'attività che mi sono offerto di prestare o arrecare danni agli utenti o personale di servizio cui mi rivolgerò/entrò in contatto.
2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 7 - Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro Volontari.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione è estesa anche all'impiego degli automezzi/furgoni di proprietà dell'ente.

Articolo 8 - Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.
4. Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili¹.

Articolo 9 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.

¹ Modalità consentita dall'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017, Codice del terzo settore.